



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 51

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

Indice

1. DDL S. 51 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 51	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020	18
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020	20
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020	26

1. DDL S. 51 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 51

XVIII Legislatura

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

Titolo breve: *vittime del dovere*

Iter

19 febbraio 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.51

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Mauro Maria Marino](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

PERSONALE MILITARE , PERSONALE DI POLIZIA , VIGILI DEL FUOCO , TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO , CADUTI E FERITI PER SERVIZIO , LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO

Articoli

RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.1), ACCERTAMENTI SANITARI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede redigente il 6 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 51

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 51

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

Onorevoli Senatori. - Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è spesso impiegato in condizioni disagiate, di forte pericolo e con un elevato tasso di *stress*. In alcuni casi, tale personale svolge il proprio compito anche per lunghi periodi lontano dall'Italia in condizioni estreme ed altamente usuranti. Il rischio della propria incolumità connesso con l'espletamento del servizio non è un'eccezione ma costituisce, quasi sempre, la normalità per una larga maggioranza del personale. Condizioni di impiego rischiose e usuranti presuppongono il costante possesso di particolari idoneità ed il mantenimento di *standard* di efficienza operativa; allo stesso tempo la perdita dei predetti requisiti espone il soggetto ad un'automatica esclusione dai ruoli, con conseguente frustrazione delle aspettative maturate nel corso degli anni.

Nonostante tale situazione, permane nel nostro ordinamento una grave sperequazione tra questi soggetti rispetto al trattamento previdenziale e risarcitorio riservato agli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Nel nostro ordinamento, infatti, si continua a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio un'esenzione, anche parziale dall'imposizione fiscale, (ad esempio riferita all'integrazione del 10 per cento sulla pensione retributiva o contributiva).

Il disegno di legge in esame è finalizzato, pertanto, a rimuovere tali disparità riconoscendo specifici benefici in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio che non siano suscettibili di miglioramento.

Nel merito l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non recuperabili e che abbiano raggiunto l'anzianità minima (15 o 20 anni di servizio effettivo a seconda del grado) è riconosciuto il diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio oltre ad un trattamento economico risarcitorio. Tale trattamento è esente da imposte ed è reversibile. Per il personale che non abbia raggiunto la predetta anzianità minima e che si trovi nelle suddette condizioni di infermità o lesioni, è attribuito invece un trattamento economico risarcitorio calcolato sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza e rapportato al grado di infermità accertata.

La determinazione dell'invalidità per il predetto personale, è effettuata applicando il valore più favorevole tra quello determinato secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quello di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con l'articolo 2, si introducono alcuni miglioramenti all'ammontare delle pensioni corrisposte al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento. A tal fine, viene stabilito che l'importo in pagamento del trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è corrisposto al personale collocato in trattamento di quiescenza prima del 1° gennaio 2014, nella misura del 30 per cento dal 1° gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1° gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1° gennaio 2019.

Infine, con l'articolo 3 si prevede, al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, l'istituzione di una specifica Commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale, per la determinazione e riclassificazione delle patologie con lo scopo di ridurre e di semplificare gli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

L'articolo 4 reca, infine, la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento pensionistico e risarcitorio)

1. Al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che non siano suscettibili di miglioramento e che abbia raggiunto l'anzianità minima indicata dal primo comma dell'articolo 52 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è riconosciuto, oltre al diritto al trattamento previdenziale ordinario determinato in base a quanto maturato durante l'attività di servizio, anche un trattamento economico risarcitorio.
2. Il trattamento economico risarcitorio di cui al comma 1, esente da imposte e reversibile, è calcolato sullo stipendio base annuo della categoria di appartenenza e in proporzione al grado d'invalidità accertata.
3. Al personale di cui al comma 1, che non abbia raggiunto l'anzianità minima indicata dall'articolo 52, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973, e che si trovi nelle condizioni di infermità o con lesioni di cui al comma 1 della presente legge, è attribuito un trattamento previdenziale risarcitorio, esente da imposte e reversibile, calcolato, qualora le infermità siano ascrivibili alla prima categoria della tabella annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sullo stipendio annuo medio della categoria di appartenenza, e pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento nei casi di ascrizione, rispettivamente, alle categorie seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava della medesima tabella.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, l'invalidità è determinata applicando il valore più favorevole tra quello individuato secondo i criteri stabiliti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quello di cui alle tabelle annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973.
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assegni accessori di cui al titolo VI della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.

Art. 2.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Fatto salvo, se più favorevole, l'importo in pagamento del trattamento pensionistico privilegiato di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, i maggiori importi

derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sono corrisposti al personale collocato in quiescenza antecedentemente al 1° gennaio 2014 nella misura del 30 per cento dal 1° gennaio 2017, di un ulteriore 30 per cento dal 1° gennaio 2018 e del restante 40 per cento dal 1° gennaio 2019.

Art. 3.

*(Commissione per la revisione
delle invalidità e delle lesioni)*

1. Al fine di pervenire a una regolamentazione omogenea dei procedimenti concernenti il riconoscimento della causa di servizio presso le diverse amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica Commissione composta da funzionari amministrativi ed esperti di medicina legale per la determinazione e riclassificazione delle patologie, con lo scopo di ridurre e di semplificare gli adempimenti a carico degli enti e dei soggetti interessati al riconoscimento dei benefici.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, 25 milioni di euro per l'anno 2019, 32 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 51
XVIII Legislatura

Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

Titolo breve: *vittime del dovere*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 129 \(pom.\)](#)

11 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 131 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 132 \(pom.\)](#)

19 febbraio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom.) dell'11/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
129ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Esame e rinvio)

Il relatore **GARRUTI** (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, d'iniziativa popolare, che reca una modifica all'articolo 119 della Costituzione al fine di introdurre il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Dispone, inoltre, che lo Stato adotti le misure necessarie a garantire ai cittadini che vivono nelle isole un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Al riguardo, ricorda che il testo originario della Costituzione recava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerate realtà svantaggiate sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione («Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali»).

Sottolinea che il legislatore costituzionale nel 2001 ha eliminato dall'articolo 119 ogni richiamo all'insularità, riferendosi soltanto ai "territori con minore capacità fiscale per abitante", a prescindere dalle condizioni geografiche.

Il senatore **FLORIS** (FIBP-UDC) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali sul tema. A suo avviso, sarebbe opportuno ascoltare, per esempio, il presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna, i membri del comitato promotore del disegno di legge d'iniziativa popolare, nonché alcuni esperti di diritto costituzionale.

Considerato che l'adesione alla proposta è stata particolarmente ampia, ne auspica una trattazione quanto più possibile rapida.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Floris e propone di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, su cui la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

La Relazione, presentata al Parlamento il 24 gennaio scorso, illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Si sofferma quindi sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: favorire la ripresa del dibattito sul futuro dell'Unione e del progetto di integrazione, prestando particolare attenzione alle iniziative capaci di rafforzare l'efficienza decisionale e la rappresentatività democratica delle istituzioni europee; seguire il negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione per il periodo 2021-2027, adoperandosi in particolare per impedire tagli ulteriori alle politiche tradizionali dell'Unione (politica di coesione economica e sociale e politica agricola comune); utilizzare in modo appropriato gli strumenti di analisi e valutazione d'impatto della regolamentazione, al fine di evitare ogni possibile eccesso di regolamentazione e di oneri burocratici che possa appesantire le procedure amministrative a carico di cittadini, imprese e amministrazioni, sensibilizzando anche il nuovo esecutivo europeo sulla necessità di rafforzare l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"; contribuire a impostare i negoziati sulle future relazioni con Londra, all'indomani del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'impegno del Governo nel dialogo con le istituzioni europee e con gli altri Stati membri sul tema della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli che utilizzano le rotte via mare. Al riguardo, saranno poste in primo piano l'esigenza di evitare la perdita di vite umane in mare, ma anche quella di garantire adeguati e rapidi meccanismi di ripartizione dei migranti tra tutti gli Stati membri.

Il Governo intende proseguire nell'azione di sostegno alla realizzazione di un partenariato strategico e di lungo periodo tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei migranti. Al contempo sarà impegnato a rilanciare il dialogo con l'Unione europea per la realizzazione di un sistema di gestione dei flussi migratori ispirato ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità. Ulteriori ambiti di azione sono rappresentati dall'impegno per il raggiungimento di un accordo sulla riforma del regolamento di Dublino e per stimolare una maggiore collaborazione collettiva con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi, al fine di favorire i rimpatri e prevenire le partenze.

Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione individua come obiettivo prioritario il contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo

violento. Il Governo, inoltre, si impegna a proseguire l'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia, anche avvalendosi della cooperazione internazionale.

In materia di protezione civile, il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU), così come al rafforzamento delle sinergie fra azioni di protezione civile, politiche ambientali e iniziative per la protezione degli oceani.

Con riferimento alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire l'azione di sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione. In particolare, il Governo si impegna a individuare e sviluppare specifiche aree progettuali quali CIE (carta d'identità digitale), PagoPA, SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente), nonché a sostenere la mobilità europea dei dipendenti pubblici. Con riguardo alle statistiche europee a supporto delle politiche, la Relazione richiama il contributo italiano all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2020. È confermato l'impegno all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale nonché alla revisione della classificazione NACE (Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea), che si prevede sarà oggetto di un nuovo regolamento.

Segnala poi ulteriori argomenti da esaminare con particolare attenzione.

Con riferimento alla *privacy*, la Relazione sottolinea che sarà cura della Presidenza croata nel 2020 proseguire il negoziato ai fini dell'adozione della proposta di regolamento sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto "regolamento *e-privacy*"). Sul tema, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ambito europeo: una maggioranza di Paesi, tra cui l'Italia, ha manifestato una posizione contraria ad un'evoluzione rapida della procedura di adozione della proposta, in quanto il testo di compromesso presenta numerosi nodi problematici ancora bisognosi di adeguato studio e confronto, ad esempio sulla questione della conservazione dati.

Con riferimento alla cibersicurezza, il documento riporta che nel 2020 sarà assicurata la partecipazione italiana alle attività in ambito europeo sui temi della sicurezza informatica delle reti dei sistemi informativi nonché dei prodotti e sistemi.

Con riferimento al *geoblocking*, è richiamata la clausola di revisione prevista nel regolamento 2018/302, nel quale si prevede che dal mese di marzo 2020 la Commissione europea dovrà valutare se estendere l'ambito di applicazione del regolamento stesso anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, inclusa la loro vendita.

Inoltre, il Governo intende partecipare alle attività intraprese per la definizione di *standard* comuni per facilitare sia la fornitura di servizi paneuropei sia per favorire il *procurement* pubblico.

Con riferimento all'intelligenza artificiale, il Governo promuoverà gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati, anche al fine del completamento del mercato unico digitale.

Ricorda, infine, che entro il mese di febbraio il Governo dovrà trasmettere alle Camere la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, sulla quale ugualmente la Commissione sarà chiamata a fornire un parere alla 14ª Commissione: pertanto, dopo l'assegnazione di tale Relazione, l'esame dei due documenti potrà essere congiunto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo

9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Loredana DE PETRIS ed altri.* - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PERILLI.* - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Maria Alessandra GALLONE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Patty L'ABBATE.* - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Emma BONINO.* - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203, 1532 e 1627, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1632, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. [1632](#), d'iniziativa della senatrice Bonino, che reca modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1 inserisce all'articolo 2 della Costituzione i principi della tutela dell'equità intergenerazionale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della Costituzione, introducendo il principio della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale. Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S) chiede informazioni sul numero di audizioni informali ancora da svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che per la gran parte sono state già svolte. Ritiene pertanto che le restanti potranno essere esaurite in breve tempo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - *Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo*

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - *Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere*

(1537) Erika STEFANI ed altri. - *Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere*

(51) MARINO. - *Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971 e 1537, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 51, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa del senatore Marino, che interviene in materia di trattamento pensionistico e risarcitorio del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia subito lesioni per fatti di servizio non suscettibili di miglioramento, al fine di rimuovere una evidente disparità tra questi soggetti e gli analoghi lavoratori in regime privatistico.

Considerata la convergenza tra la finalità della proposta in esame e quella delle proposte in materia di benefici per le vittime del dovere già all'esame della Commissione, ne propone la congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi.

La Commissione conviene.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) dà conto, quindi, dell'esito del comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, riunitosi la scorsa settimana. In quella sede, è emersa la necessità di acquisire dal Governo informazioni dettagliate sul numero di persone coinvolte dalle misure in esame, nonché sulla relativa quantificazione degli oneri.

Pertanto, ritiene opportuno attendere la comunicazione di questi dati, prima di procedere nella discussione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1144\)](#) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

[\(720\)](#) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

[\(959\)](#) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo. Avverte, inoltre, che il senatore Parrini ha chiesto un breve rinvio della trattazione dell'argomento, non potendo essere presente alla seduta odierna. Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta per le ore 15 di domani, per proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che giovedì 6 febbraio è scaduto il termine entro il quale presentare proposte sull'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia.

Precisa che sono pervenute proposte dal senatore Garruti e dalla senatrice Pinotti.

Il senatore Gasparri aveva già proposto di indagare sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

Il senatore Garruti, invece, ha proposto di ampliare l'ambito di indagine all'analisi delle cause dell'incremento del tasso di suicidi nelle Forze di polizia e alla prevenzione del disagio psicologico negli operatori di polizia.

La senatrice Pinotti, infine, ha proposto un elenco molto dettagliato di argomenti da approfondire: i principali indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini; la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e il raffronto tra i livelli di percezione e l'effettivo stato della criminalità; il riparto delle funzioni tra le Forze di polizia e le modalità di svolgimento delle funzioni di competenza da parte di ciascuna Forza, e le relative forme di coordinamento; la dislocazione sul territorio nazionale delle diverse Forze, con riferimento sia all'articolazione territoriale di ciascuna di esse, sia alla distribuzione e all'utilizzo delle Forze di polizia in relazione alle esigenze di sicurezza e alle modalità di copertura richieste nelle grandi città e nelle altre parti del territorio nazionale; l'adeguatezza e l'efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali; l'attuazione della legge n. 121 del 1981; l'assetto organizzativo del sistema di sicurezza nazionale ai fini di un'efficace possibilità di cooperare con le strutture di polizia dell'Unione europea; gli strumenti per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione; le forme di tutela e di garanzia delle vittime del reato e il ruolo delle associazioni per la tutela delle vittime.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) sottolinea che i temi proposti sono già stati approfonditi nel corso di una indagine conoscitiva svolta tra il 2006 e il 2008. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere le risultanze di quel lavoro come concreta base di discussione per l'avvio dell'indagine conoscitiva proposta dal Gruppo di Forza Italia, operando altresì un confronto con la situazione attuale, essendo trascorso molto tempo da allora.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), pur apprezzando la completezza dell'elenco di argomenti proposti dalla senatrice Pinotti, ritiene prioritario deliberare al più presto l'indagine conoscitiva, rinviando eventualmente a un'interlocazione tra i rappresentanti dei Gruppi la definizione precisa del programma di lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dello stato della sicurezza in Italia e di fissare per le ore 17 di venerdì 14 febbraio il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Entro la stessa scadenza, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno definire con maggior precisione l'ambito dell'indagine conoscitiva, sulla base delle proposte formulate.

La Commissione conviene.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ritiene opportuno che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari definiscano altresì il programma di lavoro, in modo che sulla base di questo si potranno indicare le audizioni da svolgere.

Non essendovi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta della senatrice Pinotti.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 15 di domani, mercoledì 12 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 131 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) interviene a integrazione del proprio precedente intervento, per sollecitare la conclusione dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, il cui *iter* è iniziato da oltre un anno e mezzo.

Sottolinea che dalle audizioni informali sono emerse indicazioni interessanti, che potranno essere recepite nelle proposte emendative.

Rileva, inoltre, che l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale, unitamente alle proposte di depenalizzazione di alcuni reati già all'esame del Ministero della giustizia, consentirebbe di perseguire i delitti che destano maggiore allarme sociale. Del resto, alcuni procuratori già provvedono a stilare elenchi di priorità al fine di organizzare l'attività investigativa dell'ufficio e conseguire risultati più efficienti. Pertanto, sarebbe opportuno normare questa attività che, al momento, è rimessa solo alla valutazione discrezionale del capo ufficio della procura.

Evidenzia che il tema è da tempo oggetto del confronto tra magistratura e giurisprudenza, per cui sarebbe opportuno che il Parlamento finalmente si pronunciasse in merito.

Chiede, quindi, di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) sottolinea che il Partito democratico non ha un orientamento pregiudizialmente sfavorevole riguardo alla indicazione di una priorità nell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, anche nel corso delle audizioni sono emerse alcune criticità, non solo in via di principio ma anche con riferimento al metodo prescelto per attuarlo. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di introdurre elementi distorsivi nella riforma del sistema della giustizia cui si deve procedere: il momento attuale pertanto non è quello più indicato per un intervento di questo tipo. Nel caso in cui si intendesse proseguire nell'esame del disegno di legge, preannuncia la presentazione di emendamenti correttivi, senza fini ostruzionistici.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nel concordare con il senatore Parrini, ritiene che nel corso delle audizioni siano emerse difficoltà insuperabili, che scongiurerebbero di portare a termine la riforma costituzionale prospettata.

Poiché nessun altro richiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 876 E CONNESSI

Il senatore [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo, avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente il disegno di legge n. [1215](#) ("Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo"). Segnala, quindi, l'opportunità di procedere quanto prima alla congiunzione ai disegni di legge n. [876](#) e connessi, in modo che anche per questa misura sia possibile chiedere al Governo dati sul numero di persone coinvolte e sulla quantificazione degli oneri.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la congiunzione sarà effettuata in occasione della prossima seduta plenaria.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell' audizione informale sui disegni di legge n. [1144](#) e connessi (distacco e aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), che si è svolta nella riunione dell'odierno Ufficio di Presidenza, l'esperto intervenuto ha preannunciato l'invio di una memoria, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che potrà essere depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 19/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(Parere alla 2ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) illustra uno schema di parere alternativo, presentato dal senatore Garruti e altri senatori, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore **SCHIFANI** (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sul subemendamento 2.219/1 per la vaghezza del principio che propone di introdurre, dato che non è chiaro a quale autorità spetti la valutazione della rilevanza del contenuto dell'intercettazione, tale da consentirne l'utilizzo in procedimento diverso da quello per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. In questo modo, a suo avviso, la decisione sarebbe rimessa al giudizio insindacabile del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, essendo peraltro non impugnabile. Osserva che la mediazione apparentemente raggiunta tra le forze politiche che sostengono la maggioranza sulla questione delle intercettazioni, come anche sulla prescrizione, costituisce un arretramento sotto il profilo del principio della certezza del diritto. Ritiene, inoltre, che le misure del Governo nel settore della giustizia, nel loro complesso, siano irrazionali e non consentano di raggiungere un orientamento condiviso, come invece accaduto in occasione della riforma costituzionale sul giusto processo.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) esprime moderata soddisfazione per la parziale rinuncia del Governo all'utilizzo delle intercettazioni cosiddette "a strascico", cioè per i reati non contemplati dall'articolo 266 del codice di procedura penale, come peraltro stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 51 del 2020.

Tuttavia, a suo avviso, il provvedimento presenta profili di illegittimità costituzionale, in quanto non soddisfa il requisito dell'urgenza *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione: si è giunti, infatti, alla quarta proroga dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'ex ministro Orlando. Peraltro, essendo in corso la predisposizione - da parte del Governo - di uno schema di riforma del processo penale, sarebbe stata quella la sede più opportuna in cui inserire la disciplina delle intercettazioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur valutando positivamente il potenziamento degli strumenti di indagine per il contrasto della corruzione, evidenzia il rischio di una paralisi dell'attività della pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze. Al fine di non violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sarebbe necessario - a suo avviso - intervenire con una riforma più ampia e organica del processo penale, nella quale si contemperino il potere repressivo dello Stato e il legittimo esercizio dell'azione amministrativa.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi posto in votazione lo schema di parere a prima firma del senatore Garruti, che risulta approvato.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'ulteriore emendamento 3.0.300 (testo 2), proponendo per quanto di competenza, parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere

(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere

(51) MARINO. - Disposizioni per il trattamento pensionistico e risarcitorio del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio non suscettibili di miglioramento

(1215) TRENTACOSTE ed altri. - Equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 876, 971, 1537 e 51, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1215 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [1215](#), a prima firma del senatore Trentacoste, che interviene in materia di tutela e sostegno alle vittime di mafia. Nello specifico, l'articolo 1 estende alle vittime di mafia le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi contenute nella legge n. 206 del 2004, al fine di operare una completa equiparazione tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso. L'articolo 2 reca una modifica al decreto-legge n. 151 del 2008 inerente ai limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Così come previsto per altre categorie di vittime, si dispone che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata siano concessi a condizione che il beneficiario non risulti in rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado - in luogo del quarto grado, come da normativa vigente - con soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione o che risultino indagati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Gli articoli 3 e 4, infine, recano rispettivamente la copertura finanziaria e le disposizioni in merito all'entrata in vigore della legge. Propone, quindi, la congiunzione della proposta in esame ai disegni di legge n. [876](#) e connessi in tema di benefici per le vittime del dovere.

La Commissione conviene.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo, come convenuto dal Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato, di fornire informazioni dettagliate sulle risorse disponibili per l'attuazione dei provvedimenti in titolo. Sottolinea che la questione dell'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo è ormai risalente nel tempo. Al fine di superare le difficoltà incontrate finora, sarebbe corretto operare una ricognizione precisa dei fondi necessari per la copertura degli oneri, prima di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in esame.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che trasmetterà la richiesta agli uffici competenti, affinché forniscano al Comitato ristretto le informazioni necessarie per lo svolgimento di un lavoro accurato, anche al fine di favorire la collaborazione tra le forze politiche.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) sottolinea che, a causa di una interpretazione restrittiva della giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie inerenti la concessione dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il diritto soggettivo riconosciuto in capo alle vittime e ai loro familiari superstiti è ora ritenuto soggetto a prescrizione e addirittura a decadenza. A suo avviso, si dovrebbe tornare a considerarlo imprescrittibile, come negli anni Cinquanta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 2.219 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, premesso che:

- secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la libertà e la segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione costituisce un diritto inviolabile della persona ai sensi dell'articolo 2 - in quanto tale sottratto alla stessa revisione costituzionale (sentenza n. 366 del 1991) - e le sue limitazioni sono sottoposte alle condizioni della riserva assoluta di legge e all'atto «puntualmente motivato» dell'autorità giudiziaria (sentenza n. 34 del 1973);
- da ciò consegue che «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'articolo 15 della Costituzione in un'inammissibile autorizzazione in bianco» e che «l'articolo 270, primo comma, del codice di procedura penale appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali» in materia (sentenza n. 366 del 1991);
- sempre secondo la Corte «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità» e costituisce «un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 64 del 1994);
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 51 del 2020 hanno concluso, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che «l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge», chiarendo che i «reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale devono comunque essere ricompresi tra i reati di cui all'articolo 266;
- la stessa Cassazione ha circoscritto l'applicazione dell'utilizzazione delle intercettazioni enunciando, in linea con la giurisprudenza costituzionale, il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 del codice di procedura penale di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»;
- «trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di libertà individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimità costituzionale della norma eccezionale appena indicata deve avvenire secondo i principi del più rigoroso scrutinio» (Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 1994);
- l'emendamento 2.219, così come formulato, estende l'utilizzabilità delle intercettazioni anche ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale per i quali non sia obbligatorio l'arresto in flagranza, facendo venir meno, salvo il criterio dell'indispensabilità, il carattere derogatorio dell'attuale disciplina, istituendo un' «autorizzazione in bianco» in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale;
- rilevata inoltre un'erronea formulazione linguistica, peraltro già presente nella vigente formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale, sull'emendamento 2.219 esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che, in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quanto conseguentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le parole «e dei reati di cui all'art. 266, comma 1» siano sostituite dalle

seguenti: «, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 266, comma 1» e che le parole «sono stati disposti» siano sostituite dalle seguenti: «sono state disposte»;
sui relativi subemendamenti, esprime parere non ostativo.
Esaminato, inoltre, l'emendamento del relatore 2.220, e il subemendamento 2.220/1 ad esso riferito, esprime parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI GARRUTI, DE
PETRIS E BRESSA
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.219 e 2.220 del relatore, nonché i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.0.300 (testo 2) della relatrice, richiamando interamente quanto osservato in sede di espressione del parere sull'emendamento 3.0.300, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020
173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

